

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2016, n. 1433

Comune di TRANI (BT) - Piano Urbanistico Generale. Variante per attribuzione destinazione urbanistica al suolo in catasto al foglio 21 p.lle 71, 221, 816, adottata con D.C.C. n.48 dell'11/10/2013. - Controllo di compatibilità ex art. 11 LR 20/2001. Rilievi regionali.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

"" Il Comune di Trani (BT), dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG) approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 31/03/2009, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.48 dell'11/10/2013 avente ad oggetto: "Attribuzione della destinazione urbanistica nel PUG vigente, per il suolo riportato in catasto al foglio 21 p.lle 71, 221, 816. Adozione", ha -su istanza del proprietario dei suoli interessati- classificato urbanisticamente la suddetta area del territorio comunale, in quanto ritenuta non tipizzata dal PUG vigente.

Con nota prot. 14965 del 14/04/2016, pervenuta alla Sezione Urbanistica in data 27/04/2016 ed acquisita al prot. n.3142 del 28/04/2016 della stessa Sezione, il Comune di Trani ha trasmesso, per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art.11 e dell'art. 12 comma 1 della L.R. 27/07/2001 n.20 "*Norme generali di governo e uso del territorio*", la documentazione tecnico-amministrativa afferente alla attribuzione della destinazione urbanistica suddetta, come di seguito complessivamente costituita:

1. Deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 1/03/2013 avente ad oggetto: "Attribuzione della destinazione urbanistica nel PUG vigente, per il suolo riportato in catasto al foglio 21 p.lle 71, 221, 816. Determinazioni."
2. Deliberazione del Consiglio Comunale n.48 dell'11/10/2013 avente ad oggetto: "Attribuzione della destinazione urbanistica nel PUG vigente, per il suolo riportato in catasto al foglio 21 p.lle 71, 221, 816. Adozione."
3. Parere del Servizio Lavori Pubblici ex art.89 del D.P.R. 380/2001 espresso con nota prot.n.9224 del 17/02/2012.
4. Nota prot.n.13821 del 7/04/2016 dell'Area Urbanistica del Comune di Trani dalla quale emerge che lo stesso Ufficio ha provveduto alla pubblicazione della D.C.C.n.48/2013.
5. Nota prot.n.13961 dell' 8/04/2016 dell'Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle persone del Comune di Trani di non pervenute osservazioni.
6. Determinazione del Dirigente della Sezione Ecologia n.429 del 10/12/2015 di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del procedimento di "Attribuzione della destinazione urbanistica nel PUG vigente, per il suolo riportato in catasto al foglio 21 p.lle 71, 221, 816".
7. Relazione illustrativa contenente stralcio catastale, stralcio del PUG e stralcio vista satellitare.
8. Tav.1 - Stralcio di PUG - Perimetrazione dell'area-Stralcio Catastale ecc.
9. Rapporto Ambientale preliminare.

La documentazione elencata è stata altresì trasmessa in formato digitale (.pdf).

In via preliminare si specifica che l'art.12 della L.R. 20/2001 al comma 1 prevede che "*Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11*" e che l'art.11 ai commi 7° e 8°, recita quanto segue: "*Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della*

programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art.5 del D.Lgs. 267/2000.

La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo”.

Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), si precisa che la variante oggetto d'esame risulta trasmesso alla Provincia di Barletta-Andria-Trani per la verifica di compatibilità al PTCP che la stessa Provincia ha approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 11 del 15/06/2015.

Con nota prot.n.20185 del 06/05/2016 la Provincia di Barletta-Andria-Trani ha evidenziato che ai sensi dell'art.27 comma 1 delle NTA del PTCP, *“tale procedimento è escluso dal controllo di compatibilità rispetto al PTCP previsto dall'art.11 comma 7 della L.R. 20/2001 e s.m.i.”.*

ISTRUTTORIA REGIONALE

Dall'esame della documentazione acquisita si evince che la Variante proposta dal Comune di Trani consiste nell'attribuzione della destinazione urbanistica come zona omogenea D2 di tipo produttivo, sotto-zona “D2e” disciplinata dall'art.4.10.2.2 delle NTA del vigente PUG, per un'area, individuata catastalmente al foglio 21 p.l-le 71-221-816, per cui l'Amministrazione comunale dichiara non essere stata attribuita, nell'ambito del citato PUG vigente, una propria tipizzazione.

L'area in questione, estesa per 27.052 mq, è localizzata all'interno di una maglia più vasta (38.258 mq) di forma triangolare delimitata dalla S.S. 16 bis, dalla strada provinciale n.1 Andria-Trani (ex S.P. 130) e dalla strada denominata via Santo Spirito.

Le aree circostanti (esterne alla suddetta viabilità) sono tipizzate su due lati come zone omogenee di tipo “D2” produttivo, e sul lato nord come “Ambito Territoriale Esteso E - Zona agricola [2”.

Nel Rapporto Ambientale si evidenzia che l'attribuzione urbanistica *“ha come scopo la trasformazione di un “vuoto urbano”, in cui oltre ad una parte edificabile è possibile individuarne altre destinate a standard quali aree ad uso collettivo, per parcheggi e per verde attrezzato, su cui realizzare, come fissato da Leggi Nazionali e Regionali, infrastrutture di interesse ed utilizzo pubblico....[...] L'intervento in oggetto andrà ad integrarsi perfettamente con il tessuto urbano preesistente, costituendone, di fatto, una naturale prosecuzione sia relativamente all'ubicazione che alle dimensioni che rispecchiano perfettamente quelle già esistenti (altezza massima degli edifici, tipologia costruttiva, caratteristiche architettoniche, ecc.).*

Con nota prot.n.4151 del 31/05/2016 la Sezione Urbanistica richiedeva al Comune di Trani integrazioni di documentazione, ed in particolare:

(...) Ciò premesso, considerato che la variante in questione ha il carattere di “variante strutturale”, si evidenzia che la documentazione prevenuta risulta carente di:

- *attestazione del tecnico progettista del PUG circa la effettiva assenza di tipizzazione dell'area da parte dello strumento urbanistico vigente;*
- *motivazione circa la configurazione planimetrica dell'area oggetto di variante, considerato che alcune aree adiacenti sembrerebbero nelle medesime condizioni;*
- *Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione della variante, così come previsto all'art. 12 comma 1 della L.R. 20/2001, in uno all'analisi del fabbisogno di ulteriori*

aree produttive, che espliciti i motivi della necessità di un incremento delle stesse nel dimensionamento del vigente PUG;

- *Parere dell'Autorità di Bacino della Puglia di compatibilità al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Delibera di C. I. n.39 del 30/11/05;*

Posto quanto sopra, considerata la tempistica dettata dall'art.11 della L.R. 20/2001, si invita l'Amministrazione Comunale di Trani a voler integrare quanto prima la documentazione pervenuta".

Con nota prot. n.6318 del 02/09/16 il Comune di Trani è stato sollecitato a riscontrare la suddetta richiesta, senza alcun esito a tutt'oggi.

In ogni caso, la Variante, così come proposta dal Comune di Trani, presenta le seguenti complessive criticità:

A) ASPETTI URBANISTICI

Sotto il profilo procedurale, non risultano adoperati gli adempimenti preliminari all'adozione della variante strutturale del PUG, prescritti dall'art. 11 della L.R.20/2001.

Nel merito propriamente tecnico-urbanistico si evidenzia quanto segue.

Come risulta dalla Tavola di zonizzazione n.11/a del PUG vigente - "Aree sottoposte a interventi edilizi diretti ed a piani urbanistici esecutivi e tutele", in scala 1:5000,, tutte le "aree" tipizzate del territorio comunale sono contrassegnate graficamente dalla denominazione del proprio ambito urbanistico e dall'indicazione della consistenza superficaria (per esempio: "D2/1- 70980").

Nella stessa Tavola 11/a del PUG la maglia in questione, così come le zone agricole del territorio comunale, risulta priva dei suddetti contrassegni e pertanto, diversamente da quanto prospettato dal Comune di Trani, deve necessariamente considerarsi all'attualità come zona agricola, identicamente alle altre aree agricole adiacenti il lato nord della maglia medesima.

Inoltre, la configurazione planimetrica dell'area oggetto di variante coincide solo con alcune delle particelle catastali ricomprese nell'ambito della maglia in precedenza descritta e per la quale interamente sussisterebbero -in ipotesi- le prospettazioni sostenute dal Comune ed innanzi confutate; al riguardo non sono specificate motivazioni tecnico-urbanistiche circa il criterio utilizzato per la perimetrazione proposta (salvo la richiesta dei proprietari dell'area, determinata da un interesse meramente privatistico), comportante inoltre la formazione di aree residuali relitte.

In ogni caso, considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale -ancorché non determinata in partenza da uno specifico "obbligo" a provvedere- di attribuire all'area in esame la nuova destinazione urbanistica come zona omogenea D2 di tipo produttivo, si rileva che la Variante adottata non risulta adeguatamente motivata sotto il profilo dell'interesse pubblico e generale ed inoltre non risulta indicato né valutato l'incremento in termini quantitativi delle aree produttive e la sua incidenza sui criteri di dimensionamento del PUG per il settore produttivo interessato.

B) ASPETTI PAESAGGISTICI

Con nota prot. 7990 del 06/09/16, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha rimesso la propria istruttoria, di seguito riportata:

""(...)

(TUTELE PAESAGGISTICHE INTRODOTTE DAL PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, con riferimento alle tutele paesaggistiche introdotte dal PPTR si rileva che:

- Struttura Idro - geomorfologica:
 - *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di attribuzione della destinazione urbanistica non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
 - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di attribuzione della destinazione urbanistica non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

- Struttura ecosistemica e ambientale
 - *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di attribuzione della destinazione urbanistica non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
 - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di attribuzione della destinazione urbanistica non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

- Struttura antropica e storico-culturale
 - *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di attribuzione della destinazione urbanistica non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
 - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di attribuzione della destinazione urbanistica non è interessata direttamente da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura. Si rappresenta inoltre che l'area è delimitata a sud dall'ulteriore contesto paesaggistico "*strade a valenza paesaggistica*" (SP 130) sottoposto agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78, e alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR;

(TUTELE PAESAGGISTICHE DA PUG)

Dalla consultazione della Tavole 08.a Tutele sovracomunali: ATE si evince che l'area oggetto di attribuzione della destinazione urbanistica non appare interessata da Ambiti Territoriali Estesi.

Dalla consultazione delle Tavole 07.1b "Tutele sovracomunali: ATD Sistema della stratificazione storica dell'insediamento. Sistema botanico vegetazionale" e della Tav. 07.1a "Tutele sovracomunali: ATD Sistema geomorfologico e idrografico" l'area oggetto di attribuzione della destinazione urbanistica non risulta interessata da componenti del Sistema geomorfologico e idrografico e del Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa. Tuttavia dalla consultazione dell'ortofoto regionale (volo 2013) la suddetta area risulta interessata da "Beni diffusi nel paesaggio agrario" di cui all' art. 4.09.9.2 delle NTA del PUG, nello specifico da alcune alberature piante isolate o a gruppi, sparse e muri a secco, presenti lungo il confine della particella catastale n. 816 con la particella catastale n. 681.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della variante, si rappresenta che il comune di Trani ricade nell'Ambito Territoriale "*La Puglia centrale*" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "*La piana olivicola del nord barese*".

In particolare Trani con Barletta, Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo sono i centri costieri di prima fascia, storici capisaldi portuali del nord barese, a cui seguono i centri sub-costieri di seconda fascia posti sul primo gradone pedemurgiano che strutturano il sistema insediativo reticolare riconosciuto dal PPTR come "*poli-centrico binario*". Da detti nuclei insediativi si diramano gli assi viari di collegamento con il territorio, storici percorsi trasversali interno-costa che, rappresentano, alla scala urbana strade di penetrazione di accesso alla

città, mentre alla scala territoriale strade di attraversamento del territorio rurale aperto.

La suddetta struttura policentrica binaria del sistema insediativo dei centri costieri e subcostieri è compromessa tanto dalla costruzione di infrastrutture (ad esempio l'autostrada e la superstrada) quanto dalle piattaforme produttive e commerciali sviluppatasi lungo i tracciati infrastrutturali radiali, che tendono così a saldare i centri compromettendone la lettura del sistema insediativo binario caratterizzante la figura.

Con riferimento al nucleo urbano di Trani, esso è collegato ai centri di Andria e Corato, con la SP 130 e la SP238, strade riconosciute dal PPTR a valenza paesaggistica poiché da esse è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi naturali o antropici attraversati. Tuttavia le suddette strade in prossimità dei nuclei urbani sono state interessate da fenomeni di espansione insediativa (residenziale, produttiva e commerciale) che hanno provocato la perdita di alcuni segni del paesaggio rurale ed un consistente degrado visuale. In particolare l'area oggetto di tipizzazione è posta a ridosso della SS 16 e della SP 130, e sebbene ricade nell'area di svincolo, rappresenta un varco inedito lungo l'asse lineare infrastrutturale, con un elevato potenziale valore di connessione ecologica del territorio.

Premesso quanto sopra, l'attribuzione della destinazione urbanistica dell'area in zona produttiva D2 - presenta alcune criticità in merito al rapporto con le reti insediative ed ecologiche esistenti, poiché genererebbe una saldatura tra le urbanizzazioni contemporanee di Trani e la zona produttiva non assicurando la permeabilità ecologica e fisica nel territorio rurale. Pertanto, per quanto suddetto, l'intervento non appare del tutto in linea con l'obiettivo di qualità del paesaggio del PPTR di contrastare le saldature lineari e le conurbazioni tra i centri, nonché con le raccomandazioni delle "Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate (APPEA)" (Elaborato del PPTR 4.4.2).

Tutto ciò premesso, si ritiene di poter rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate, le prescrizioni ed indirizzi di cui al paragrafo seguente, da verificare in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi da parte dell'ente delegato.

Le seguenti prescrizioni e indirizzi sono dettati al fine di assicurare il miglior inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito, ciò con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:

- salvaguardare e riqualificare le relazioni fra l'insediamento produttivo e il suo contesto paesaggistico e ambientale;
- migliorare la qualità ambientale del territorio;
- riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
- riqualificare gli insediamenti lineari lungo gli assi storici;
- salvaguardare i varchi inediti nelle aree urbane. Impedire le saldature urbane fra reti di città, nelle periferie urbane;
- garantire la qualità paesaggistica e ambientale delle aree produttive;
- garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive;

(PRESCRIZIONI)

Nelle successive fasi di progettazione in aggiunta alle prescrizioni riportate nella Determinazione del Dirigente Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS n.429/2015, ed in accordo con le "Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate (APPEA)" del PPTR, si provveda a:

- piantumare nella zona a ridosso della SP 130, per una fascia di rispetto continua di sezione variabile non inferiore ai 20,00 metri, essenze arboree e arbustive selezionate fra quelle agricole già presenti nel contesto, escludendo compatibilmente con il sistema di accesso dell'area, altre trasformazioni edilizie, ciò al fine di mitigare l'impatto visivo per chi percorre la SP 130 Trani-Andria;
- realizzare sui bordi delle particelle catastali n. 71, 221, 816, a confine con la SS 16 bis e il suo svincolo e con la particella catastale n. 681, una fascia verde di rispetto continua di sezione variabile non inferiore ai 10,00 metri. La suddetta fascia verde deve essere costituita da essenze arboree e arbustive selezionate fra quelle agricole già presenti nel contesto, salvaguardando anche le essenze già esistenti, ed è finalizzata anche a garantire la continuità ecologica con il territorio rurale;
- garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a parcheggi e servizi utilizzando materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;
- recuperare e salvaguardare i muretti a secco presenti nell'area ripristinando lo stato originale e conservando gli aspetti formali e materici;
- realizzare le nuove recinzioni evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature;
- privilegiare il carattere unitario degli edifici e degli spazi di pertinenza, definendo gli allineamenti, regolando la successione, dei vuoti e dei pieni, degli spazi di attraversamento, di sosta, di parcheggio, di esposizione, di commercializzazione, di produzione, al fine di dare una coerenza complessiva all'area, un carattere progettuale unitario e un'immagine di qualità dell'insediamento produttivo;
- utilizzare soluzioni tipologiche degli edifici, che compatibilmente con le funzioni produttive da insediare, non prevedano l'assemblaggio costruttivo dei materiali prefabbricati, ma privilegino il recupero dei materiali tradizionali, al fine di definire un carattere di urbanità e di decoro delle aree produttive;
- intonacare e tinteggiare i prospetti esterni dei corpi di fabbrica in progetto con coloriture tenui, che simulano i colori dell'ambiente agricolo circostante attraverso l'utilizzo di toni naturali e organici secondo una paletta di colori che sia legata all'ambiente circostante, al fine di stabilire un'integrazione visiva dell'area produttiva;

(Indirizzi):

- al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:
 - sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
 - sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:
 - la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante
 - elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;
 - l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
 - la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune scher-

mature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.

- nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).

C) ASPETTI AMBIENTALI

Non risultano completamente recepite, nell'elaborato tecnico e nelle norme di attuazione allegate, tutte le prescrizioni contenute nella Determinazione del Dirigente della Sezione Ecologia n.429/2015, di esclusione della Variante oggetto d'esame dalla procedura di VAS.

In particolare, con riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico, dalla citata Determinazione n.429/2015 si evince che "sono pervenuti i seguenti contributi dell'Autorità di Bacino della Puglia che rilevava l'assenza di vincoli PAI nell'area d'intervento ma che *"da verifiche speditive condotte in seno alla Segreteria tecnica operativa è emerso che l'area in questione sarebbe interessata da un deflusso concentrato relativo ad un bacino di modesta superficie offerente, per il quale si raccomanda l'adozione di idonei sistemi di drenaggio urbano al fine di prevenire situazione di rischio idraulico locale"*.

Detta prescrizione non risulta recepita nella normativa tecnica "adeguata" della Variante, così come riportate nella Tav.1.

CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE

Conclusivamente, attese le complessive carenze per gli aspetti di cui ai punti A), B) e C) innanzi evidenziati, allo stato non è possibile attestare la compatibilità alla L.r. n.20/2001 della Variante proposta.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione innanzi esposta, punto "A)" per gli aspetti urbanistici, punto "B)" per gli aspetti paesaggistici e punto "C)" per gli aspetti ambientali, si propone alla Giunta di ATTESTARE LA NON COMPATIBILITA' alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n.1328 del 03/08/07, ai sensi dell'art. 11 -commi 7° e 8°- della L.r. n.20/2001, della Variante proposta dal Comune di Trani, relativamente all'attribuzione di destinazione urbanistica dell'area identificata al foglio 21 p.lle 71, 221, 816.

Resta nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale di indire la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.11 comma 9 della L.r. n.20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4°- lettera "d)" della l.r. n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- **DI ATTESTARE** conseguentemente **LA NON COMPATIBILITÀ** alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n.1328 del 03/08/07, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8°- della L.r. n.20/2001, della Variante proposta dal Comune di Trani relativamente all'attribuzione di destinazione urbanistica dell'area identificata al foglio 21 p.lle 71, 221, 816; quanto innanzi, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione nelle premesse, segnatamente punto "A)" per gli aspetti urbanistici, punto "B)" per gli aspetti paesaggistici e punto "C)" per gli aspetti ambientali, qui per economia espositiva intesi in toto riportati e condivisi;
- **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Trani;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano